



Regolamento della Scuola di Medicina dell'Università di Pisa

[D.R. Prot. n. 2106/2020 del 17 dicembre 2020 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 1848/2019 del 23 ottobre 2019 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 1292/2016 del 19 ottobre 2016 - Emanazione](#)

Articolo 1

Finalità e aree culturali

1. La Scuola di Medicina dell'Università di Pisa (nel seguito: Scuola) ha lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare le attività didattiche nei settori scientifici dei dipartimenti dell'area medica, in ottemperanza alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.
2. La Scuola si propone in particolare di:
 - a. contribuire al miglioramento della qualità dei Corsi di studio dell'area medica garantendone il coordinamento e la razionalizzazione e favorendo tutte le possibili sinergie. È pertanto affidata alla Scuola la gestione delle attività didattiche dei Corsi di laurea, delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di dottorato, dei Master, dei Corsi di perfezionamento e delle Summer School di pertinenza dei dipartimenti afferenti;
 - b. costituire un organo istituzionale nell'ambito del quale possano essere discusse e coordinate le problematiche specifiche connesse con la formazione del medico e delle altre figure legate alle professioni sanitarie, dello psicologo, dei professionisti delle scienze motorie e dello sport e delle altre figure legate alle professioni sanitarie, nonché con l'organizzazione e la logistica, proprie di una formazione superiore ad alto contenuto pluridisciplinare e inter-disciplinare, come quella dei corsi di studio dell'area medica;
 - c. offrire agli studenti che intraprendono gli studi in medicina una interfaccia comune, che li faccia sentire parte di un sistema formativo coordinato e unitario;
 - d. assumere i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni statali e regionali in materia, nonché dall'art.28, comma 3, dello Statuto di Ateneo;
 - e. promuovere l'allineamento degli obiettivi formativi e dei contenuti della didattica medica ai più alti standard di qualità facendo ricorso anche a forme innovative di erogazione;
 - f. collaborare con il Polo Informativo 1 Area di Medicina e Farmacia per l'organizzazione del sito web, la gestione interattiva delle informazioni relative all'attività didattica, l'utilizzo dei supporti informatici indispensabili (computer, software);
 - g. collaborare con il Polo 4 - Medicina e Chirurgia - del Sistema bibliotecario di Ateneo, nell'aggiornamento del materiale bibliografico legato all'attività didattica.
3. La Scuola ha sede in via Paolo Savi, 10, Pisa.

Articolo 2
Dipartimenti afferenti alla Scuola

1. Alla Scuola afferiscono i seguenti dipartimenti in base a criteri di affinità disciplinare ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'Università di Pisa:

- Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale;
- Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia;
- Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica.

Articolo 3
Organi della Scuola

1. Sono Organi di gestione della Scuola:

- a. il Presidente della Scuola (nel seguito Presidente);
- b. il Consiglio della Scuola (nel seguito Consiglio);
- c. la Commissione paritetica docenti-studenti (nel seguito Commissione paritetica).

È istituita, per le finalità di cui all'art. 6, l'Assemblea della Scuola (nel seguito Assemblea).

Articolo 4
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento delle sue attività, cura i rapporti con i direttori dei dipartimenti e i presidenti di corso di studio che afferiscono alla Scuola stessa.

- a) convocare e presiedere il Consiglio e l'Assemblea e dare esecuzione alle relative delibere;
- b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
- c) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della Commissione paritetica della Scuola;
- d) promuovere e intrattenere rapporti con enti e con associazioni culturali e professionali in ambito nazionale e con istituzioni analoghe in ambito internazionale;
- e) nominare le commissioni per gli esami finali di laurea e per i diplomi di specializzazione;
- f) identificare la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione ai corsi ad accesso programmato e per gli esami di Stato;
- g) coordinare e promuovere, in collaborazione con i dipartimenti interessati, le attività di valutazione e miglioramento della qualità della didattica, di revisione dei curricula e di adeguamento agli standard formativi e professionali, di implementazione di forme innovative di erogazione, nonché di internazionalizzazione e di orientamento secondo le linee di indirizzo adottate dal Consiglio della Scuola.

Il Presidente può nominare commissioni tematiche e delegati con compiti istruttori per coadiuvarlo nello svolgimento delle proprie funzioni.

Spetta in particolare al Presidente:

2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio, al suo interno, tra i professori ordinari a tempo pieno. Al primo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza dei componenti; al secondo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà dei componenti del Consiglio.

3. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

4. Il Presidente designa un Vicepresidente, nominato con Decreto del Rettore, fra i professori ordinari a tempo pieno del Consiglio della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del Presidente.

5. Il Vicepresidente è revocato con Decreto del Rettore su proposta del Presidente.

Articolo 5 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo deliberante di indirizzo e coordinamento delle attività della Scuola. Spetta al Consiglio:

- a) proporre al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione, l'attivazione o la disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti;
- b) proporre l'attivazione dei master e deliberare in merito all'attivazione dei corsi di perfezionamento e delle summer school sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti di afferenza dei corsi stessi;
- c) proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici previa delibera dei consigli dei corsi di studio;
- d) definire le modalità di valutazione e miglioramento della qualità delle attività didattiche dell'area medica e proporre modalità innovative di erogazione;
- e) proporre ai consigli di dipartimento la programmazione didattica esercitando il controllo sui compiti didattici di professori e ricercatori ai fini di una razionalizzazione nell'affidamento di tali compiti e del migliore utilizzo della docenza; può formulare richiesta motivata di riesame delle delibere dei corsi di studio;
- f) proporre la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse della Scuola secondo quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo;
- g) esprimere parere sulle richieste di risorse per posti di professore e ricercatore avanzate dai dipartimenti e sulla loro distribuzione fra i dipartimenti stessi;
- h) esprimere al Rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare alla Regione per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale di intesa e dei conseguenti

protocolli attuativi, nonché sulle proposte di nomina per la direzione di strutture assistenziali universitarie;

i) deliberare in merito ai documenti finalizzati all'assicurazione della qualità della formazione previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal sistema di assicurazione di qualità di Ateneo, presentati dai Consigli di corso di studio;

j) definire le modalità di utilizzo e di gestione dei locali destinati alle attività didattiche (orario lezioni, esami, lauree, eventi);

k) definire le linee di indirizzo per la gestione delle attività di internazionalizzazione e di orientamento.

Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Le delibere del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. La seduta è valida se vi partecipa almeno la metà più uno del numero degli aventi diritto; nel computo non si tiene conto degli assenti giustificati. Per la validità della seduta è comunque necessario un numero di presenti pari ad $\frac{1}{3}$ arrotondato all'intero superiore del numero degli aventi diritto.

3. Il Consiglio è composto:

a) dai direttori dei dipartimenti che fanno parte della Scuola;

b) da una rappresentanza dei docenti dei dipartimenti afferenti alla Scuola, in misura pari al dieci per cento del totale dei docenti afferenti, arrotondata all'intero inferiore;

c) da una rappresentanza degli studenti in misura pari al quindici per cento della componente docente del Consiglio, arrotondata all'intero superiore.

d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, costituita da sei dei rappresentanti eletti nei consigli di dipartimento.

e) da un rappresentante degli studenti delle scuole di specializzazione di area medica.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti che durano in carica due anni; tutti i componenti possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Alle sedute del Consiglio partecipa un funzionario individuato nell'ambito della struttura amministrativa (oppure il Responsabile della struttura amministrativa) di cui al successivo art. 8 che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

4. L'elettorato attivo per l'elezione dei docenti spetta all'intero corpo docente dei dipartimenti (professori ordinari, professori associati e ricercatori), mentre l'elettorato passivo è costituito dai docenti che siano membri delle giunte di dipartimento, dai presidenti dei corsi di studio o dai direttori di UO universitarie.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze, a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

Deve essere garantita la presenza nel Consiglio di almeno due ricercatori, di una quota di docenti provenienti da ciascun dipartimento, non inferiore al venti per cento del totale.

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo e passivo è costituito dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio coordinati dalla Scuola.

Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo afferente ai dipartimenti. Per l'elezione del rappresentante degli studenti delle scuole di specializzazione di area medica l'elettorato attivo e passivo è costituito dai

rappresentanti degli specializzandi nei consigli delle scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola di Medicina. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

6. Le elezioni vengono indette dal Decano dei docenti dell'Area Medica entro sessanta giorni dal decreto di istituzione della Scuola o entro quarantacinque giorni dalla scadenza del Consiglio in carica.

Articolo 6 L'Assemblea

1. L'Assemblea della Scuola riunisce tutti i membri dei consigli dei dipartimenti afferenti al fine di consentire un confronto più ampio su problematiche di comune interesse, nonché garantire unità di indirizzo strategico. La rappresentanza studentesca nell'Assemblea è integrata con il rappresentante degli specializzandi e i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio della Scuola. L'Assemblea è chiamata ad approvare la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche di cui al precedente art. 4. Il Presidente della Scuola convoca l'Assemblea, d'intesa con i direttori di dipartimento, almeno due volte l'anno.

Articolo 7 La Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica è composta dal rappresentante degli specializzandi e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio e da un pari numero di docenti designati dal Consiglio, tra cui il Presidente della Scuola o suo delegato, che presiede la Commissione.

2. È compito della Commissione paritetica:

- a) svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- c) formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- d) formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei corsi di studio;
- e) formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'art. 7, comma 4, del presente Regolamento;
- f) formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio.

Articolo 8 Risorse

1. I dipartimenti dell'area medica mettono a disposizione della Scuola le risorse necessarie al suo funzionamento.

2. Le funzioni amministrativo-gestionali di pertinenza della Scuola sono assolve da una struttura amministrativa dedicata a cui afferrisce il personale amministrativo di supporto alla gestione della didattica e dei rapporti con l'Azienda.
3. La Scuola sar  dotata di uno specifico fondo la cui entit  verr  stabilita ed approvata annualmente dai dipartimenti afferenti alla Scuola, sulla base di una proposta della Scuola stessa contenente il piano di spesa e la previsione del proprio fabbisogno per il successivo anno accademico nonch  il consuntivo delle spese sostenute nell'anno accademico precedente.
4. La delibera di previsione del fabbisogno   approvata dal Consiglio della Scuola in tempo utile per l'anno accademico successivo.
5. Il fondo verr  annualmente costituito in tempo utile per ciascun anno accademico utilizzando uno stanziamento interno proveniente dal dipartimento di competenza del fondo medesimo ed i trasferimenti provenienti dagli altri dipartimenti della Scuola.

Articolo 9 Regolamento

1. Il presente Regolamento   approvato dai Consigli dei dipartimenti di cui all'art. 2, a maggioranza assoluta dei loro componenti;   soggetto ai controlli previsti dall'art. 46 dello Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo,   emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.
2. Per le modifiche o integrazioni al presente Regolamento si applica la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 10 Norma rinvio e transitorie

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto ed ai Regolamenti generali e specifici dell'Ateneo.
2. Fino a diversa regolamentazione, la struttura di cui all'art. 8, comma 2,   quella prevista dal Regolamento generale di Ateneo all'art. 172 (DIPINT).